



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Arzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 5 aprile 2022.

Oggetto: novità per i datori di lavoro – sintesi dei principali aspetti di gestione del rapporto di lavoro apportati dal DL 21 e 24 di marzo 2022.

La pubblicazione dei Decreti Legge 21 (in vigore dal 22.3) e 24 (in vigore dal 25.3), hanno apportato importanti novità per i datori di lavoro.

Delle stesse abbiamo avuto modo di anticiparvi con la ns. NL 22 del 23.3.2022. In questa sede evidenziamo le novità intervenute.

Buoni carburante (DL 21). Le aziende potranno farsi carico dell'erogazione di un buono acquisto per carburanti da offrire gratuitamente ai dipendenti/collaboratori nel limite di 200 euro per ogni lavoratore, esente da contribuzione previdenziale e fiscale. Il richiamo della norma all'art. 51 comma 3 del TUIR (che regola l'esclusione dal reddito nel limite di 258,23 euro con le logiche note di questa franchigia) origina tuttavia dubbi che dovranno essere risolti con una presa di posizione applicativa da parte dell'Agenzia Entrate. Sugeriamo pertanto di attendere i chiarimenti attesi e dei quali vi daremo conferma a breve.

Smart Working. Confermato parzialmente. Sino al 30 giugno rimane il regime semplificato (quindi senza necessità di accordo individuale) conosciuto durante la pandemia. Lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili inoltre viene modificato nel senso che, viene meno la "corsia preferenziale" per il ricorso allo smart working per i lavoratori fragili, che è ora rimesso alla decisione unilaterale del datore di lavoro. Quindi è stralciata la norma che prevedeva il diritto a svolgere, di norma, la prestazione in modalità di lavoro agile in favore dei lavoratori fragili riconosciuti come tali in base alla definizione contenuta nel decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.

Accesso al luogo di lavoro. Variato. Dal 25 marzo (in luogo del precedente termine del 1 aprile) è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. Il GP dal 1° maggio verrà eliminato per tutti. Viene così eliminata, con effetto dal 25.3.2022, la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per coloro che over 50, non avevano il green pass rafforzato.

Confermato, di certo senza una logica chiara, sino al 15 giugno, per tutti gli over 50 (lavoratori o meno) l'obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti.

Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) senza obbligo di FFP2.

Obbligo vaccinale per personale sanitario e docenti / forze dell'ordine (si veda focus su Farmacisti e Sanitari in allegato). Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse e per il personale, anche esterno che opera nella RSA.

Obbligo vaccinale prorogato fino al 15 giugno per le forze dell'ordine e il personale docente ed educativo. Questi ultimi, se non vaccinati, potranno lavorare svolgendo attività di supporto alla didattica senza contatto con gli alunni.

Altre novità: con la cessazione dello stato di emergenza il 31.3.2022, vedono la fine il sistema delle zone colorate.

Obbligo di mascherine e Green Pass:

Reiterato fino al 30 aprile l'obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto, funivie chiuse, cinema, teatri e competizioni. Aerei, navi e traghetti, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity e Alta Velocità, autobus e mezzi impiegati anche nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico sino al secondo grado; per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie chiuse, spettacoli al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

La mascherina, non FFP2, resta obbligatoria al chiuso fino al 30 aprile e fuori da casi succitati, quando non sia possibile mantenere il distanziamento (escluse le abitazioni private).

Il green pass rafforzato rimarrà sino al 30 aprile per una serie di attività al chiuso come piscine, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, spogliatoi e docce, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie nonché discoteche (tranne che durante il ballo), attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

GP rafforzato sino al 31 dicembre rimane per l'accesso dei visitatori nelle RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Green pass base dal 1 aprile al 30 aprile per accedere a mense, ristoranti al chiuso (anche a banco), concorsi pubblici, eventi sportivi all'aperto, aerei, navi, traghetti e treni.

Dal 30 aprile non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l'uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi e nelle banche. Dal 1 maggio verranno eliminati green pass e mascherine al chiuso anche nelle scuole.

Protocolli e linee guida per la prevenzione dei contagi verranno adottati con ordinanza del Ministro della Salute.

Isolamento, quarantene e auto sorveglianza. A decorrere dal 1° aprile 2022 le persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria dovranno rimanere presso la propria dimora fino all'accertamento della guarigione. La cessazione del regime di isolamento di cui al comma 1 consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati.

Chi ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi, non verrà posto in quarantena ma dovrà osservare un regime di auto sorveglianza ed indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti sino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Dovrà poi effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Si rinvia al testo del decreto per ulteriori chiarimenti.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

A seguito delle giuste richieste di chiarimento avanzate dalle Federazioni delle professioni sanitarie in merito alle tempistiche legate ai termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione della dose di richiamo.

Il Ministero ha confermato che: *"i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo"*.

E' stato inoltre chiarita la tempistica legati ai sanitari non vaccinati che siano guariti dal Covid. Il Ministero così si esprime: *"per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desidera può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario"*.

Pertanto il professionista sanitario deve essere considerato quindi inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione dai 90 giorni dalla guarigione.

RIPRODUZIONE VIETATA